

CAPO I IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48 Comunicazione agli interessati

1. L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenirvi ed a tutti i soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.
3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 49 Modi della comunicazione

1. La comunicazione è inviata dal responsabile del procedimento contestualmente all'avvio stesso.
2. La comunicazione deve indicare:
 - a) l'oggetto del procedimento, ovvero il nome ed il contenuto dell'atto finale;
 - b) l'ufficio, il responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;
 - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, con l'indicazione degli orari di apertura al pubblico;
 - d) il diritto di presentare memorie scritte e documenti ed i termini entro i quali poterlo fare.

Art. 50 Intervento nel procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interesse diffusi giuridicamente costituiti in associazioni, comitati o enti, a cui possa derivare pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 51 – Diritti degli interessati

1. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio del procedimento e coloro che rientrano nella

fattispecie di cui all'art.50 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, purché pertinenti al procedimento;
- c) di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.

Art. 52 – Obbligo di motivazione

1. Il responsabile o l'organo che emette l'atto deve obbligatoriamente esplicitare le motivazioni nelle premesse dello stesso.
2. A tal fine, in caso di presentazione di memorie scritte, di documenti o di audizioni deve essere dichiarata la loro esistenza nonché l'accoglimento, il rigetto ed i motivi degli stessi.

CAPO II LA PARTECIPAZIONE

Art. 53 Le associazioni

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asilo nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni e gli organi rappresentativi.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

Art. 54 La consultazione: finalità

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico - amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

Art. 55 Modalità della consultazione

1. La consultazione viene decisa dalla Giunta comunale e si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno da essa fissate.
2. La consultazione si svolge altresì allorché la richiedano un terzo dei Consiglieri o almeno un decimo della popolazione risultante al 31/12 dell'anno precedente ed avente diritto al voto.

Art.56 Valore della consultazione

L'organo che deve emanare l'atto cui è correlata la consultazione, ha il dovere di considerare la volontà espressa dalla stessa ai fini della sua motivazione.

Art. 57 Istanze, petizioni, proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.

3. Ai fini del presente Statuto si definiscono:

a) istanze: le richieste scritte volte a sollecitare il compimento di atti doverosi di competenza del Sindaco o della Giunta comunale;

b) petizioni: le richieste scritte dirette a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza;

c) proposte: le richieste scritte per l'adozione, da parte dell'organo competente, di un testo di deliberazione. Qualora la competenza alla adozione dell'atto sia del Consiglio comunale, si segue il procedimento previsto nei successivi articoli 59 e 60. In ogni caso le proposte devono essere sempre sottoscritte da almeno un decimo della popolazione avente diritto al voto risultante al 31/12 dell'anno precedente e devono essere corredate di idoneo articolato o schema di provvedimento sul quale devono essere espressi i pareri ex art.53, comma 1, Legge n.142/1990.

Art 58 Modalità di svolgimento

1. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta, la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.

2. L'Ufficio protocollo rilascia, senza spesa alcuna, al consegnatario, copia dell'istanza, petizione o proposta, previa apposizione del timbro di arrivo.

3. Il Consiglio comunale, o la competente commissione consiliare, se nominata, decide in primo luogo sulla ricezione ed ammissibilità dell'atto. In caso positivo lo trasmette al Segretario comunale affinché questi curi l'istruttoria avvalendosi degli uffici competenti.

4. L'istanza, la petizione o la proposta sono infine trasmesse all'organo competente e la risposta viene data per iscritto con le modalità stabilite dal regolamento entro 60 giorni dal suo ricevimento, salvo il caso previsto dagli articoli 59 e 60, al primo sottoscrittore.

Art. 59 L'iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per la adozione di atti o provvedimenti si esercita mediante la presentazione alla segreteria comunale di proposte di atti o provvedimenti redatte in articoli.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione avente diritto al voto risultante al 31/12 dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

revisione dello Statuto;

tributi e bilancio;

espropriazione per pubblica utilità;

designazioni e nomine;

personale.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Art. 60 Modalità di esercizio dell'iniziativa popolare

1. La commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di 60 giorni.

2. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della relazione della commissione.

3. Ove il Consiglio non provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha la facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro i successivi 30 giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 61 Il referendum consultivo

1. Il Comune riconosce, fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il referendum consultivo.

2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.

3. Il referendum può riguardare solo oggetti di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. Sono tuttavia escluse le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto
- b) tributi e bilancio
- c) espropriazione per pubblica utilità
- d) designazioni e nomine
- e) personale
- f) pianificazione territoriale urbanistica.

4. E' obbligatorio lo svolgimento del referendum prima di procedere alla costituzione di una unione di comuni finalizzata alla fusione.

Art. 62 L'iniziativa

1. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia la richiesta da parte di un quinto della popolazione, risultante al 31/12 dell'anno precedente ed avente diritto al voto.

2. La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento. Essa viene rivolta al Sindaco, che indice il referendum da tenersi entro quattro mesi dall'ammissione, determinando la data e le altre modalità di svolgimento.

Art. 63 Ammissibilità della richiesta

L'ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia a cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione o la riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa a giudizio di una commissione composta secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 64 Modalità di svolgimento

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato in apposito regolamento secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i criteri di cui ai commi successivi.

2. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di quindici ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni

referendarie locali.

3. La normativa regolamentare farà riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della sua semplificazione ed economicità.

4. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto.

5. Il voto favorevole al quesito, da parte della maggioranza dei partecipanti al voto, obbliga il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, all'adozione di un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum, salvo che non comporti una spesa per l'assunzione della quale non vi sia la copertura finanziaria e non sia reperibile con le necessarie variazioni al bilancio dell'esercizio di riferimento.

6. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e/o comunali.

CAPO III ISTITUTI DI TRASPARENZA E CONTROLLO

Art. 65 Azioni e ricorsi

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8.6.90 n. 142, ciascun elettore può far valere in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 66 Il diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto ai cittadini od a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti strumentali di cui all'art.22 della Legge n. 142/1990.

Art. 67 Modalità dell'accesso

1. Il regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi entro i quali ciò deve avvenire.

2. L'accesso potrà essere esercitato soltanto dopo il perfezionamento dell'atto per il quale è richiesto l'accesso e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.

3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i regolamenti vigenti, gli statuti delle aziende ed istituzioni saranno comunque liberamente consultabili dai cittadini.

4. Il rilascio di copia di atti o provvedimenti agli aventi diritto è soggetto al pagamento dei relativi

costi ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge 8.6.90 n. 142.

5. Il Responsabile del procedimento può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il Regolamento individua gli atti formati o ricevuti assoggettabili alla dichiarazione, regola le modalità ed i tempi per la stessa e la sua durata.

6. Oltre agli atti di cui al comma precedente, restano esclusi dall'accesso e dal diritto all'informazione gli atti formati o rientranti nella disponibilità del Comune che il regolamento individuerà ai sensi dell'art. 24 della legge 7.8.90 n. 241, o previsti da specifiche disposizioni di leggi e regolamento.

7. Sono fatte salve le più restrittive disposizioni sulla riservatezza e non ostensibilità di atti recate dalla Legge n.675/1996.

Art. 68 Il Difensore civico

1. Il Consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed a scrutinio palese, può istituire e nominare l'Ufficio del difensore civico, conferendo l'incarico ad un cittadino residente nel Comune che, per preparazione ed esperienza, dia la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico—amministrativa.

2. Il difensore civico dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico per la nomina del nuovo. In caso di vacanza dell'incarico la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

Art. 69 Incompatibilità con l'ufficio di difensore civico

1. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con:

a) qualsiasi attività professionale; qualsiasi attività di lavoro dipendente presso privati, società ed enti pubblici nell'ambito del Comune di Magherno;

b) lo status di membro del Parlamento, amministratore e consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale o di comunità montana;

c) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente e società dipendente o controllato dallo Stato o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;

d) le funzioni di amministratore o dipendente di ente sociale o morale operante nel territorio comunale;

- e) la qualità di componente del Comitato regionale di controllo e di revisore del conto;
- f) analogo incarico attribuito alla stessa persona da altro comune della provincia.

Art. 70 Compiti del Difensore civico

1. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
2. Ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.
3. A richiesta di singoli cittadini ed enti potrà rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi, imponendo la fissazione di un termine per la risposta in ogni caso non inferiore a 20 giorni.
4. Esercita il controllo sugli atti degli organi comunali nei casi e con le modalità previste dall'art.17, commi 38 e 39 della Legge n. 127/1997.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere, nelle ore di servizio, le notizie relative ai singoli provvedimenti per i quali sia stato interessato.
6. Ha diritto di ottenere, a richiesta e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'amministrazione comunale e di quelli da essi richiamati.
7. Entro il mese di febbraio presenta al Sindaco, per il Consiglio comunale, una relazione sugli interventi eseguiti e le disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 71 Revoca del Difensore civico

1. Il Difensore civico non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia.
2. Il relativo provvedimento è disposto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Può altresì essere revocato in caso di perdita della cittadinanza italiana, per trasferimento in un altro comune o per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 69.

Art. 72 Sede del Difensore civico

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale.
2. Al Difensore civico è attribuita un'indennità di carica stabilita dal Consiglio comunale e comunque non superiore a quella percepita dal Sindaco.

Art. 73 Rinvio al Regolamento

Viene demandata al Regolamento la determinazione delle modalità di funzionamento dell' Ufficio.